

AGENZIA DI PALERMO		CODICE 880	NUMERO DI POLIZZA 2015/03/2218982		NUMERO DI VARIAZIONE	SUB AGENZIA 017	SIRE 03950	
CONTRAENTE UNIVERSITA' DEGLI STUDI		PALERMO		CODICE FISCALE O PARTITA IVA		80023730825		
DOMICILIO PIAZZA MARINA 61		PALERMO		PA C.A.P. 90133				
DECORRENZA CONTRATTO		SCADENZA CONTRATTO		DURATA CONTRATTO		DATA PRIMA SCADENZA		
g. 31	m. 03	a. 2015	g. 31	m. 03	a. 2016	a. 01	m. 00	
RATEAZIONE		INDICIZZAZIONE		Annuale		s/no NO		
SOSTITUISCE LE POLIZZE				COASSICURAZIONE		NS. DELEGA		
N. PARTE s/no	AGENZIA	RAMO	N. DI POLIZZA	FAGATO AL	NS. QUOTA	COD. DEL	N. POLIZZA DELEGATARIA	
					2.305,25	230,53	0,00	
				--TOTALE PREMIO NETTO		ACCESSORI		
				2.305,25		230,53		
						DIRITTI		
						0,00		
						IMPOSTA		
						564,22		
						TOTALE PRIMA RATA EURO		
						3.100,00		
						TOTALE RATE SUCCESSIVE EURO		
						3.100,00		
TAC.RINNOVO	REG.PREMIO	TEMP.	T.PROD.	CODICE RISCHIO	RESCINDIBILE		RISCHIO COMUNE	
NO s/no	SI s/no	NO s/no	0	22821	NO s/no	m.	a.	Agenzia
								N. Polizza
								Agenzia
								Ramo
								N. Polizza
								Agenzia
								Ramo
								N. Polizza
								POLIZZA COLLEGATA
								Agenzia
								Ramo
								N. Polizza
								CODICE DI AGGREGAZIONE

Codice Identificativo della gara : 0000000000

REALE MUTUA ASSICURA, IN BASE ALLA NORMATIVA ALLEGATA, IL SEGUENTE ENTE PUBBLICO:

Settore: Cultura

Attività: UNIVERSITA'/ACCADEMIE

Formano parte integrante del contratto le Condizioni di Assicurazione composte da n. 11 pagine, che il Contraente dichiara di ricevere ed approvare, nonché il Mod.5060 VAR.

AL CONTRAENTE VIENE CONFERITA LA QUALIFICA DI SOCIO

IL CONTRAENTE

SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
L'Agente Procuratore



[Signature]

Agli effetti degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile il Contraente dichiara di approvare specificatamente i seguenti punti riportati sulle Condizioni di Assicurazione: CAPITOLATO DI GARA

IL CONTRAENTE

IL CONTRAENTE, con la firma, dichiara di aver ricevuto la Nota Informativa Mod. 5067 VAR



Buongiorno Reale 800 - 320320
lunedì - sabato 8 - 20

Il premio è stato incassato il 3/03/15 in PALERMO

(l'Agente, Subagente od Esattore)



A&C Broker s.r.l.
Amministratore Unico
Sig.ra Caterina Cannariato



ALLEGATO

AGENZIA : PALERMO

POLIZZA n. : 2015/03/2218982 DELLA QUALE FORMA PARTE INTEGRANTE

CLAUSOLA A TESTO LIBERO

SI ASSICURANO N. 775 PERSONE DELLA FACOLTA' DI MEDICA E CHIRURGIA COSI' COMPOSTI:

- NR. 50 PARTECIPANTI AI CORSI MASTER
- NR. 500 TIROCINANTI
- NR. 120 DOTTORANDI
- NR. 80 ISCRITTI ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DELL'AREA SANITARIA NON MEDICA
- NR. 25 ASSEGNISTI

IL PREMIO E' STATO CALCOLATO IN VIA PREVENTIVA SULLA BASE DI N. 775 PERSONE. ALLA SCADENZA DELL'ANNUALITA' SI PROVVEDERA' ALLA REGOLAZIONE DEL PREMIO SULLA BASE DEI DATI EFFETTIVI FORNITI DALLA CONTRAENTE. IL PREMIO LORDO PER PERSONA E' DI EURO 4,00
LA GARANZIA OPERA CON UN MASSIMALE UNICO DI EURO 250.000,00
PREMIO LORDO ANNUO EURO 3.100,00
SI PRECISA CHE SONO ESCLUSE OGNI FATTISPECIE DI DANNO RICONDUCIBILE ALL'ATTIVITA' PROFESSIONALE SANITARIA DEGLI ASSICURATI

IL CONTRAENTE



SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
L'Agente Procuratore

Responsabilità Civile Verso Terzi

Università degli Studi
di Palermo
Facoltà di Medicina e Chirurgia

DEFINIZIONI

Nel testo si designa con la parola:

- “Contraente” : colui che sottoscrive l’assicurazione;
- “Assicurato” : la persona fisica o giuridica la cui responsabilità è coperta con il contratto;
- “Società” : la Compagnia Assicuratrice;
- “Franchigia” : la parte di danno espressa in percentuale che rimane a carico dell’Assicurato;
- “Scoperto” : la parte di danno espressa in percentuale che rimane a carico dell’Assicurato;
- “Danni Corporali” : morte o lesioni personali;
- “Danni materiali” : distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati;
- “Sinistro” : il fatto e/o l’evento per il quale è prestata l’assicurazione e dal quale è derivato un danno;

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

SEZIONE I – RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

Art. 1 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Assicurazione della responsabilità Civile verso Terzi (R. C. T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per danni corporali e materiali imputabili a fatto doloso di persone addette alle attività per le quali è prestata l'assicurazione delle quali debba rispondere ai sensi di legge.

L'assicurazione è prestata per tutte le attività conseguenti a ciascuno per la sua qualifica nell'ambito e per conto della Facoltà di Medicina e Chirurgia per l'Università degli Studi di Palermo per n° 50 partecipanti ai corsi di Master – n° 500 tirocinanti e n° 120 Dottorandi ivi compresi n° 80 iscritti alle Scuole di Specializzazione dell'area sanitaria non medica e n° 25 assegnisti.

E' escluso il rischio professionale.

Art. 2 – SOGGETTI NON CONSIDERATI TERZI

Ai fini dell'assicurazione R.C.T. non sono considerati terzi:

- a) il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore, nonché il coniuge, i figli, i genitori e qualsiasi altro parente od affine con essi convivente;
- b) i dipendenti dell'Assicurato e i lavoratori parasubordinati che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione;
- c) le società che rispetto all'Assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate o collegati ai sensi dell'art. 2359 C.C., nonché gli amministratori delle medesime.

Art. 3 – ESCLUSIONI

L'assicurazione Responsabilità Civile Terzi non comprende i danni:

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti e da impiego di aeromobili;
- b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona che non abbia compiuto il 16° anno di età e comunque non sia in possesso dei requisiti psico-fisici necessari per l'abilitazione a norma delle disposizioni in vigore;
- c) da furto, nonché a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;

- d) di cui l'Assicurato deve rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 C.C.;
- e) provocati da persone non dipendenti dall'Assicurato e di cui questi si avvalga nell'esercizio della propria attività, fatta eccezione per i lavoratori subordinati;
- f) alle cose trasportate su mezzi di trasporto, sia in fase di carico e scarico, sia durante la sosta nell'ambito di dette operazioni; a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate;
- g) a mezzi di trasporto sotto carico e scarico o in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
- h) alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori ed a quelle trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- i) cagionati da macchine, merci e prodotti fabbricati, lavorati o venduti dopo la consegna a terzi; da opere od installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto del compimento di ogni singola parte, che si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico;
- j) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- k) derivanti dalla proprietà o conduzione di fabbricati e dei relativi impianti fissi;
- l) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivatigli dalla legge, da responsabilità professionale e da responsabilità contrattuale;
- m) alle banche dati;
- n) detenzione o impiego di esplosivi;
- o) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall'amianto o prodotti contenenti amianto;
- p) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici;
- q) 1) direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatosi in occasione di, atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni;
2) causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, qualsiasi azione in intrapresa per controllare, prevenire, o reprimere qualsiasi atto di terrorismo.
Per atto di terrorismo s'intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi o ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.

Art. 4 -RISCHI ATOMICI E DANNI DA INQUINAMENTO

Sono esclusi dall'assicurazione i danni connessi con trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici ecc.).



Sono esclusi, altresì, dall'assicurazione R.C.T., i danni da inquinamento di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinati; da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo che sia suscettibile di sfruttamento.

Art. 5 – DANNI DA INTERRUZIONE DI ATTIVITA'

La garanzia comprende i danni derivanti da interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. Questa garanzia è prestata nell'ambito del massimale stabilito per la presente Sezione e sino a concorrenza del sottolimito per sinistro, per anno e per la totalità delle Società Assicurate di Euro 250.000,00, previa applicazione di uno scoperto 10% con il minimo di € 500,00 ed un massimo di € 25.000,00 per sinistro.

Art. 6 -INQUINAMENTO ACCIDENTALE

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 4) secondo comma della presente Sezione, si conviene tra le parti che l'assicurazione prestata con la presente polizza comprende i danni materiali e corporali cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento causato da rottura accidentale di impianti e condutture.

L'estensione in termini viene prestata:

- a) fino a concorrenza di un importo di Euro 250.000,00 per sinistro, per anno e per la totalità delle Società Assicurate restando inteso che esaurito tale importo la garanzia si intende priva di ogni effetto. A richiesta della Contraente la Società potrà ripristinare la presente estensione integrando la somma di garanzia esaurita a condizioni da stabilirsi;
- b) con uno scoperto, a carico dell'Assicurato, del 10%, col minimo assoluto di Euro 2.500,00 a carico dell'Assicurato per ogni sinistro;
- c) con esclusione dei danni in USA, Canada, Germania e/o Francia.

Art. 7 -GARANZIE COMPLEMENTARI

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato:

- dall'esistenza nell'ambito dell'impresa di officine meccaniche, falegnamerie, laboratori chimici e di analisi, impianti di autolavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti per la saldatura autogena ed ossiacetilenica e relativi depositi nonché attività ed attrezzature similari utilizzate per le esclusive necessità dell'impresa;
- dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso l'allestimento e lo smontaggio di stand, in tutto il Mondo;
- dalla proprietà e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque installati in Europa, con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. Sono esclusi i danni ai beni sui quali sono affissi insegne, cartelli e striscioni;

A&C Broker Srl

Largo Villaura 27 – 90142 Palermo – Tel 091.361733 – Fax. 091540558 – P.IVA: 05588500826

- dalla gestione della mensa aziendale, compresa la somministrazione di cibi e bevande. Questa garanzia, ferma l'esclusione dei danni da vizio o difetto originario dei prodotti somministrati, vale anche per i danni corporali subiti dai dipendenti e dai visitatori;
- dal servizio di vigilanza, svolto con guardiani anche armati e cani;
- dall'esistenza nell'ambito dell'azienda di distributori automatici di bevande e simili.

Art. 8 ESTENSIONI DIVERSE

La garanzia è altresì efficace per la responsabilità civile imputabile all'Assicurato in relazione:

- alle operazioni di ritiro e consegna delle merci presso terzi;
- alle operazioni di carico e scarico, riempimento e svuotamento, da e su veicoli da trasporto in genere, ancorché fuori dall'ambito degli stabilimenti, dei depositi e/o magazzini dell'Assicurato;
- all'esistenza di cancelli e/o portoni comunque azionati, muri di cinta, recinzioni in genere, aree verdi ed alberi anche ad alto fusto;
- alla proprietà ed uso di velocipedi a pedali senza motore da parte dei dipendenti per lavoro e/o servizio;
- alla proprietà e/o utenza di cani;
- all'attività di squadre antincendio organizzate e composte da dipendenti dell'Assicurato stesso;
- all'organizzazione, nell'ambito delle sedi aziendali dell'Assicurato, di corsi di formazione e/o aggiornamento professionale, cui possono partecipare anche esterni, nonché di visite guidate, conferenze, congressi, tavole rotonde, convegni, seminari, e manifestazioni in genere;
- all'esistenza di stabilimenti, uffici, magazzini e/o depositi in genere, ubicati su tutto il territorio nazionale.

Art. 9 -RESPONSABILITA' PERSONALE DI TUTTI I DIPENDENTI

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile personale e diretta dei dipendenti dell'Assicurato (compreso il dipendente nominato, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, come responsabile del servizio di prevenzione e protezione), per danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni.

Art. 10 -FORNITORI COME TERZI

A parziale deroga del precedente Art.2 lett. b), sono considerati terzi i titolari ed i dipendenti di ditte - quali aziende di trasporto, fornitori e clienti - che occasionalmente partecipino ai lavori di carico e scarico, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) occorsi sul lavoro.

La presente estensione di garanzia è prestata con una franchigia fissa ed assoluta, a carico dell'Assicurato, di € 2.500,00 per ogni soggetto.

L'assicurazione è altresì operante anche per la responsabilità civile che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato per i danni materiali e corporali cagionati a terzi dagli stessi mentre attendono alle attività sopracitate.

Art. 11 -ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale in tutto il Mondo, esclusi U.S.A., Canada e Messico.



Art. 12 -PLURALITA' DI ASSICURATI

I massimali stabiliti in polizza per il danno relativo alla domanda di risarcimento restano, ad ogni effetto, unici, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

Fermo restando il disposto dell'Art. 8 della Sezione II - Norme Comuni, qualora i soggetti assicurati diversi dalla Contraente usufruiscano di altre polizze riflettenti assicurazioni di responsabilità civile che comprendono il rischio oggetto del presente contratto, quest'ultimo - sempre nei limiti convenuti - sarà operante in eccedenza alle garanzie previste dalla suddetta polizza.

Art. 13 -MASSIMALI

La copertura é prestata sino a concorrenza delle seguenti somme:

Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

€ 250.000,00 per ogni sinistro, con il limite di

€ 250.000,00 per persona che abbia subito danni corporali e di

€ 250.000,00 per danni a cose anche se appartenenti a più persone

DURATA DEL CONTRATTO: La polizza è stipulata per la durata di anni 1

Inizio 31.03.2015 - Termine 31.03.2016

Rateazione del premio: Annuale

SEZIONE II - NORME COMUNI

Art. 1. PAGAMENTO DEL PREMIO - OPERATIVITA' DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione ha effetto il giorno indicato in polizza.

A parziale deroga di quanto disposto dall' art. 1901 le garanzie saranno valide anche se il premio sarà corrisposto **entro i 50 (cinquanta) giorni** successivi alla data di decorrenza della polizza.

L' assicurato è tenuto al pagamento del premio annuo al Broker "A&C Broker Srl" entro 50 (cinquanta) giorni dalla decorrenza della polizza, fermo restando la decorrenza, l'efficacia e l'effetto della garanzia.

Entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla decorrenza il Broker "A&C Broker Srl", a seguito dell'incasso del premio provvederà a comunicare l'avvenuto incasso alla Compagnia a mezzo telefax o telegramma.

Se la contraente non paga il premio, compreso quello di prima annualità, entro il termine di 50 (cinquanta) giorni dalla data di decorrenza della suddetta polizza, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 50° giorno e riprende vigore dal giorno del pagamento.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art. 1901 c.c. vale anche per le scadenze delle rate successive, qualora la contraente si avvalga della facoltà di rinnovo.

Ove le imposte dovessero variare in corso di contratto per provvedimento delle istituzioni statali, il premio lordo annuo varierà in base alla nuova aliquota d'imposta fermo restando il premio imponibile che rimane costante per l'intera durata della polizza.

A&C Broker Srl

Largo Villaura 27 - 90142 Palermo - Tel 091.361733 - Fax. 091540558 - P.IVA: 05588500826



I premi devono essere pagati esclusivamente al Broker "A&C Broker Srl" che provvederà agli adempimenti conseguenti.

Art. 2 -REGOLAZIONE DEL PREMIO (se prevista)

Se il premio è convenuto in tutto od in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria a norma del precedente Art.1 nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ogni annualità assicurativa o della minore durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza. A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo di assicurazione o della minor durata del contratto, l'Assicurato deve comunicare alla Società i dati necessari e cioè a seconda dei casi, l'indicazione:

- delle retribuzioni lorde corrisposte al personale comprese nell'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro;
- del volume d'affari o degli altri elementi variabili contemplati in polizza.

Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società, La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società.

Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato non abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annuale successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire le documentazioni e i chiarimenti necessari (quali il libro paga prescritto dall'art. 20 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

Art. 3 -PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

In deroga alle Condizioni Generali di Assicurazione, il presente contratto non verrà tacitamente rinnovato alla sua naturale scadenza. E' facoltà delle parti concordare una proroga temporanea della presente polizza alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di giorni 90 (novanta) decorrenti dalla scadenza. La Compagnia, a fronte delle corresponsione del relativo l'ateneo di premio s'impegna in tal caso a prorogare l'assicurazione. In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura.

A&C Broker Srl

Largo Villaura 27 - 90142 Palermo - Tel 091.361733 - Fax. 091540558 - P.IVA: 05588500826

Art. 4 -RECESSO DAL CONTRATTO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tal caso se il premio non è convenuto, in tutto o in parte, in base ad elementi di rischio variabili, la Società mette a disposizione dell'Assicurato la (quota di premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse soltanto le imposte)

Art. 5 -VARIAZIONI DEL RISCHIO

Qualora nel corso del contratto si verificano variazioni che modificano il rischio, l'Assicurato deve darne immediatamente comunicazione alla Società. Se la variazione implica aggravamento di rischio tale che la Società non avrebbe consentito l'assicurazione, essa ha diritto con effetto immediato di recedere dal contratto. Se la variazione implica aggravamento che comporti un premio maggiore, la Società può richiedere la relativa modificazione delle condizioni in corso.

Nel caso in cui l'Assicurato non accetti le nuove condizioni, la Società nel termine di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 15 giorni, anche parzialmente come disposto al comma che precede. Per i sinistri che si verificano prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, si applica l'ultimo comma dell'art.1898 C.C.. Se, invece, la variazione implica diminuzione del rischio, il premio è ridotto in proporzione a partire dalla scadenza annuale successiva alla comunicazione fatta dall'Assicurato.

Art. 6 ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In tutti i casi di recesso o di anticipata risoluzione del contratto di cui ai precedenti Artt. 1-2-5-6 come pure nel caso previsto dall'art.1896 C.C., è dovuto alla Società, oltre alle rate di premio scadute o rimaste insoddisfatte, il premio complessivo relativo al periodo di assicurazione in corso al momento in cui si è verificata la circostanza che ha dato motivo al recesso o alla risoluzione.

Art. 7 -ALTRE ASSICURAZIONI

L'Assicurato deve comunicare alla Società l'esistenza o la stipulazione di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce l'assicurazione. La Società, entro 30 giorni dalla comunicazione, può recedere dal contratto, con preavviso di 15 giorni.

Art. 8 DENUNCIA DEI SINISTRI - OBBLIGHI DELL' ASSICURATO

I sinistri devono essere denunciati alla Società entro 9 giorni da quello in cui l'Assicurato ne ha avuto conoscenza o dall' avviso dell' inchiesta pretorile per l'assicurazione di RCO, tranne che per i sinistri rientranti nel punto 2) dell' Art. 1 lettera B della sezione I, per i quali la denuncia dovrà avvenire alla richiesta di risarcimento.

L' inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto allo indennizzo (art. 1915 C.C).

Art. 9 • GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO -SPESE LEGALI

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede extragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale le spese vengono ripartite tra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce, peraltro, spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale. Qualora l'assicurazione sia estesa ai territori di U.S.A., Canada e Messico, in caso di sinistri verificatisi in tali territori, le spese di cui al presente articolo resteranno a carico della Società nell'ambito del massimale stabilito in polizza.

Art. 10 • FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata, indirizzata alla Direzione della Società, oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Art. 11 • COMPETENZA TERRITORIALE

Per le controversie aventi ad oggetto il presente contratto è competente, a scelta della parte attrice, il Foro dove ha la residenza o la sede il convenuto ovvero quello del luogo dove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Art. 12 -ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 13 -RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto ciò che non è diversamente regolato dal presente contratto, valgono le disposizioni di legge.

- Art. 14 – CLAUSOLA BROKER

Per la determinazione del contenuto del presente capitolato, per l'assistenza e l'effettuazione della presente procedura, l'Università degli Studi di Palermo si è avvalsa dell'opera di brokeraggio dell'ATI - Willis Italia SpA./ A & C Broker Srl, che provvederà anche alla collaborazione nella gestione ed esecuzione del contratto.

L'Attività dell'ATI - Willis Italia SpA./ A & C Broker Srl avrà quindi carattere continuativo e per tutta la durata contrattuale prevista.

L'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con la Compagnia di Assicurazione, verrà remunerata dalla Compagnia con la quale è stipulato il contratto e suddetta remunerazione non

A&C Broker Srl

Largo Villaura 27 -- 90142 Palermo – Tel 091.361733 – Fax. 091540558 – P.IVA: 05588500826



costituirà onere aggiuntivo alcuno a carico dell' Università degli Studi di Palermo i cui oneri economici sono costituiti esclusivamente dalla corresponsione dei premi di polizza nei termini e modi previsti dal presente capitolato.

L' Ente e la Compagnia si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'assicurazione avverrà tramite il Broker ATI - Willis Italia SpA./ A & C Broker Srl.

Agli effetti dei termini e garanzie già previste, dalle Condizioni di Assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker, nel nome e per conto del Contraente, alla Società si intenderà come fatta dal Contraente.


Ciò premesso la corresponsione del premio effettuata al Broker, nei termini contrattualmente previsti, deve intendersi come effettuata alla Società ed il Broker riconosce di essere il semplice depositario di tutti i premi incassati per conto della Società.

Tali comunicazioni, per essere ritenute valide, dovranno essere effettuate mediante lettera raccomandata A/R, telegramma o telefax.

Le parti firmatarie del presente capitolato si danno atto che in nessun caso il broker, il quale riveste la qualifica di mero intermediario, potrà essere chiamato dalla Compagnia assicurativa a rispondere, da un punto di vista economico, di eventuali inadempienze del Contraente/Assicurato alle obbligazioni di pagamento del premio.

Pertanto, in caso di comunicazione del fermo di copertura effettuato dal broker alla Compagnia, su sollecitazione del Contraente/Assicurato, il broker non sarà in nessun caso responsabile del successivo mancato pagamento del premio da parte del Contraente/Assicurato e la Compagnia non potrà pretendere alcunché dal broker per eventuali inadempienze e/o ritardi nei pagamenti da parte del Contraente/Assicurato.

Assicurato



Broker

A&C Broker s.r.l.
L'Amministratore Unico
Sig.ra Caterina Camariato

Compagnia
FERRO E GAMBINO DELLA S.r.l.
AGENZIA REALE MUTUA ASSICURAZIONI
Via G. La Farina, 3 - 90141 - Palermo

NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE

(Ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. 07 settembre 2005, n. 209 "Codice delle Assicurazioni Private" e delle circolari ISVAP n. 303 del 2 giugno 1997, n. 502/D del 25 marzo 2003 e 518/D del 21 novembre 2003)

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

La SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI fondata nel 1828, ha sede legale e sociale in Italia, Via Corte d'Appello, 11 - Torino. È iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione. È capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi.

INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE AL CONTRATTO

A) **LEGISLAZIONE** - Al contratto che verrà stipulato si applica la legge italiana. Premesso che le parti hanno la facoltà di assoggettare il contratto ad una diversa legislazione, ferma la prevalenza delle disposizioni specifiche in materia di assicurazione obbligatoria nonché delle norme imperative nazionali, Reale Mutua indica come opzione prescelta l'applicazione della legge italiana.

B)

RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio "Buongiorno Reale" Reale Mutua Assicurazioni, via Corte d'Appello 11 - 10122 Torino, Numero Verde 800-320320 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 011 742 54 20, e-mail: buongiorno reale@realemutua.it. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni potrà rivolgersi all'ISVAP - Servizio tutela degli utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

INFORMAZIONI

Reale Mutua è a disposizione della clientela con il Servizio "Buongiorno Reale" Reale Mutua Assicurazioni, via Corte d'Appello 11 - 10122 Torino, Numero Verde 800-320320 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 011 742 54 20, e-mail: buongiorno reale@realemutua.it sia per informazioni o chiarimenti di carattere generale sia per conoscere condizioni, limiti e modalità per ricorrere alla Commissione di Garanzia.

COMMISSIONE DI GARANZIA

Nella continua attenzione verso i propri Clienti Reale Mutua ha costituito un organismo indipendente, la "Commissione di Garanzia dell'Assicurato Reale Mutua" con sede in Via dell'Arcivescovado n. 1- 10121 Torino. La Commissione, composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei confronti di Reale Mutua in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per Reale Mutua. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Reale Mutua, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni.

C) **TERMINI DI PRESCRIZIONE** - Il diritto al pagamento del premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile). Nell'assicurazione della Responsabilità Civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

**Si richiama l'attenzione del Contraente
sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo.**

